

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze:/ 1634/2004

Registro Generale: 1556/2004

nelle persone dei Signori:

CORRADO CALABRO' Presidente
GERMANA PANZIRONI Cons.
DAVIDE SORICELLI I Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **10 Marzo 2004**

Visto il ricorso 1556/2004 proposto da:

ROTELLA TIZIANA ED ALTRI
ABBATE MARISA
ABRAMO GIUSEPPA
ALBERTAZZI PATRIZIA
ALFONSO MARIA ROSARIA
ALTARE GIANBEBBE
ANDREOZZI GIULIANA
APICELLA STEFANO
ARGENTINO GIUSEPPE EDOARDO
ASSISI TIZIANA
ASTORINO ROSA
BACCI FABRIZIO
BALESTRIERI STEFANIA
BARBUTO MARIAROSARIA
BARRIA PATRIZIA
BELLOMO ALBERTO
BENEDDUCE SABRINA
BIAGI AMALIA
BIANCALANA FELICITA
BIANCHI BRUNO
BISCEGLIA FRANCESCO
BOGHI PATRIZIA
BONACCORSI ELENA

BONANNI FILIPPO
BONANNI PARAGALLO VINCENZO
BONFIRRARO DANIELA
BRUGNONE VITA MARIA
BUONGIORNO ANNA MARIA
BURGO BASILIO
CACOPARDO GIOVANNA
CAMPISI GIUSEPPINA
CANZONI GLORIA
CAPORASO TERESA
CARCHIN MARIA CONCETTA
CARDEA MARINA
CARICATO ANTONELLA
CASALASPRO MARIA ANTONIETTA
CASELLA SANDRA
CASSANO TERESA
CENTORBI MARIO
CERINI SANDRO
CHIEFFALLO VINCENZO
CHINIGO' RENATO
CILLO ANNA RITA
CIVOLANI CHIARA
CONIDI MARIA ANGELITA
COPPETTI COSTANZA
CORRADO PASQUALE
CORREALE FERDINANDO
CORTESE MILENA
COTUGNO FRANCESCA
COZZINO VINCENZA
CUCCHIARARO GIOVANNI
CUCINELLA ROSANGELA
CUCURACHI STEFANO
D'AGOSTINO ABELARDO
D'ALESSIO MARIA VITTORIA
D'AMORE ILARIA
DA RE ELEONORA
DE ANGELIS TIZIANA
DE ANSERIS MARIA ROSARIA
DE BENEDICTIS VINCENZO
DE CECILIA ROMINA
DE FEO PAOLO
DE MASI MARCELLA
DE MATTEIS ANNA LUCE
DELINNA AGOSTINO
DESOGUS CRISTINA
DI FRANCO BRUNO
DI GIULIO MARIAPIA
DI LEO MARIA CONCETTA
DI LORENZO ANNA
DI MARTINO PAOLO
DI MARTINO STEFANIA

*DI PRIMA GIUSEPPE
DI STASIO CATIA
DINA GIAMMARCO
DINARDO GIUSEPPE
DIPASQUALE ROSA
DOMINICI DONATELLA
DONGU ANNA MARIA
ESPOSITO ANNA
ESPOSITO NICOLA
FABBRI MICHELE
FARRIS LIDIA ANDREANA
FAZIO ANTONINO
FAZIO ARABELLA
FAZIO DESIDERATA
FEDRIGHI MARIA CRISTINA
FENOCCHIO MARIA PIERA
FERRARI VALERIA
FIMIANI ROSA
SCANU MARIA ELISABETTA
SCANO LEA
SCANO FEDERICA
SARLASSARE ANTONIA
SANTORO OLIMPIA RITA
SANSEVERINO ANNA
SALZANO ROSA
SABINI CARMELA
ZITO FILOMENA
ZICCONI MARCELLO
ZANGARACI LUCIA
VOLTAN GIANFRANCO
VITALBA MARIA
VESCOVI FABIO
VENTURINO UMBERTO
VATTIMO FRANCESCO
VASSALLO LORENZO
VALENTI FAUSTINA
URBANI FLAVIA
UCCHEDDU CATERINA
TUVERI FABIOLA
TRAPANESE PATRIZIA
TORTORA GIOVANNI
TERRIZZI ROSA
TAVARIS SANDRA
TASSITANO EUGENIO ANTONIO
SPOSATO LUCIANO
SPATA SANDRO
SIGNORELLO ANNA MARIA
SEMERARO CRISTINA
SCOTTI PASQUALE
SCERBO MARIA RITA
SCARPA VALENTINA*

*RUOCCO PAOLA
FIORILLO GIUSEPPINA
FIORINI LAURA
FONTANA ROSANNA
FOSSATARO ELIANA
FRAGOMENO GIUSEPPE
FRANCOMANO CATERINA
FRASCHILLA LIVIO
FUGACCI PIERLUIGI
GALLUCCI MELANIA
GERBINO CHIARA
GHEZZI TEA GLORIANA
GIACOMELLI IRINA
GIRONDA VERALDI ANNAMARIA
GIUFFRIDA GIUSEPPE
GIUSTI MARIO
GUADA MARILINDA
GUARNIERI ALBERTO
GUIDA PAOLA
GUIDO LAURA
GULLO GIUSEPPA
IZZO LUIGI
LA MANNA RENATO GIUSEPPE
LAGRAVINESE ROSANNA
LAI ANTONIO
LEONE ADA
LOMBARDI DANILO
LULINI ALESSANDRA
MADAIO PATRIZIA
MAGRELLI ANNA MARIA
MALLAMACE ROCCO
MANCA GRAZIELLA
MANCINI GIOVANNI
MANCUSO FEDERICO
MARCHESE CARMELA
MARCON LUCIA
MARIANO ELISABETTA
MARINO ADELE
MASALA ANNA MARIA
MATTA MARIA RITA
MAZZA VANIA
MEI DANIELA
MELAPPIONI FRANCESCA
MELONI LOURDES
MELONI PAOLA
MERCARI ELENA
MILANA ROBERTO
MILANESE CRISTINA
MINERVA NICOLA
MINGIONE MARIA ROSARIA
MINGRINO MASSIMO*

MIRENNA ALFIO
MONTECALVO GIUSEPPE
MONTEFUSCO LUCA
MUSU GIOVANNA
NAPPI GIOVANNI
NASTRI ALIGHIERI
NATALE CATERINA
NAVIGANTE MARIA TERESA
NICOSIA LEO SILVIA
NOTARIANNI ANTONIO
OROFINO AGNESE
PALLADINO LUCIA
PANETTIERI ASSUNTA
PANZANO MARIA
PASQUALETTO FILIPPO
PERAZZI ANTONELLA
PERRICONE CARMELA
PETTINICCHI MARIA ROSARIA
PINGITORE MARIA GABRIELLA
PINO VINCENZO
PIRAS ELISABETTA
PIRRO PAOLA
PIZZO DARIA
PORRA' LUISA
PORRA' PAOLA
PRESUTTI CLELIA
PRIMAVERA PASQUALE FRANCESCO
PULVIRENTI MARIA
RABUANO UMBERTO
RACITI ANNA ROSSELLA
RATTI CLAUDIA
RICCI CAROLINA
RIZZO GRAZIA
ROGGIO GAETANO
ROMITI MICHAELA
ROSCIANO MARGHERITA
ROSSO PAOLA

rappresentato e difeso da:

POLITO AVV. FLAVIO MARIA
con domicilio eletto in ROMA

VIA PASUBIO, 2
presso
POLITO AVV. FLAVIO MARIA

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

e nei confronti di
MONTEREALE GIUSEPPE

e nei confronti di
CAVALLUCCI SILVA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria definitiva per l'ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo interno per l'accesso a 477 posti nella posizione economica C3, profilo professionale "Direttore di Cancelleria" approvata il 28 febbraio 2002.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Udito il relatore I Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per la parte ricorrente l'avv.to F.M. Polito e l'avv. dello Stato N. Palmieri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto, per quanto attiene al **profilo della giurisdizione**, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le **Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003)** hanno di recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all'articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo anche queste finalizzate all'accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a conseguire;

Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili di rito, che: **a) il ricorso non possa considerarsi tardivo atteso che le note oscillazioni della giurisprudenza in ordine all'individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di "concorsi interni", determinando un errore scusabile, possono giustificare una rimessione in termini di parte ricorrente;** b) debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi compresi gli ammessi con

riserva, inseriti nella graduatoria relativa all'ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione del procedimento sulla base di diversi principi e regole;

Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del *fumus boni iuris*, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto collettivo disciplinanti la selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest'ultima, non appaiono conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi secondo cui: **1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli art.3, 51 e 97 Cost. salvo la sussistenza di particolari ragioni – da specificare volta a volta – che rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell'Amministrazione una procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l'alto di tutto il personale; 4) la valorizzazione ingiustificata dell'anzianità di servizio è irragionevole e la deroga al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione dell'accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002);**

Considerato che la profilata contrarietà delle disposizioni dei contratti collettivi ai principi sopra indicati - costituenti regole di ordine pubblico vevoli sia per la legge, sia per il regolamento sia per la contrattazione collettiva - determinerebbe l'illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie);

Ritenuto che sussista il presupposto del grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto la definizione della procedura contestata, tenuto anche conto dell'elevato numero di soggetti coinvolti, avrebbe come conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l'assetto organizzativo dell'amministrazione;

P.Q.M.

1) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva per la ammissione al percorso formativo per la posizione di ufficiale giudiziario C3 secondo i principi e nei limiti indicati in premessa; dato che l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio – nei confronti dei soggetti diversi delle organizzazioni sindacali - con la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi e l'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito *internet* del ministero della giustizia.

A tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di pubblicazione dell'avviso in questione al ministero della giustizia entro trenta giorni dalla

comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito *internet*.

Nel termine di quindici giorni dall'esecuzione di ciascuno di tali adempimenti parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova dell'avvenuta notifica nelle forme rispettive.

2) accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva per cui è causa;

3) fissa la trattazione del merito del ricorso per l'udienza pubblica del 14 luglio 2004.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 16 Marzo 2004

IL PRESIDENTE:

IL CONSIGLIERE: